



Decreto Dirigenziale n. 55 del 25/07/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE (CE) - 1^a SEDE FARMACEUTICA URBANA -
RICONOSCIMENTO DELLA TITOLARITA' ALLA DOTT.SSA ANNA SCALZONE.

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa del Servizio Farmaceutico del Settore Assistenza Sanitaria di Caserta, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Funzionario Responsabile della P.O.U.C.

PREMESSO

che con Decreto Dirigenziale n. 46 SAN/STAP – CE del 02 luglio 2013 la Società in nome collettivo denominata “Farmacia alla Villa Eredi dott.sa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.”, con sede legale in Casal di Principe (CE), Corso Umberto I, nn. 604/606, dei dottori: Giuseppe Di Maio, Maria Teresa Di Maio e Ernesto Di Maio, quali unici eredi legittimi della “*de cuius*” dott.ssa Brunella Cappello, già titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata al Corso Umberto I, nn. 604 - 606, è stata autorizzata a gestire, quale titolare, detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, comunque, non oltre il 30.11.2013. La rappresentanza legale è data al socio dott. Ernesto Di Maio;

VISTE

l'istanza presentata dalla dott.ssa Anna Scalzone, farmacista, acquisita in data 23.07.2013 al prot. nr. 535566 di quest'Ufficio, con la quale viene chiesta, l'autorizzazione al trasferimento della titolarità dell'esercizio farmaceutico sito nell'ambito della 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), ubicata alla Corso Umberto I, nn. 604 - 606, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91, dal cedente Società “Farmacia alla Villa Eredi dott.sa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.”, a sé medesima;

l'atto notarile, stipulato il 10.07.2013 dal dott. Carlo Trifuoggi, notaio in Solofra (AV), numero di repertorio 69186, raccolta nr. 19760, registrato all'Agenzia Entrate di Avellino il 12.07.2013 al nr. 3819 serie M71MS, dal quale si rileva che, dopo la cessione per atto a titolo oneroso della piena proprietà della intera quota di partecipazione dei dottori: Giuseppe Di Maio, Maria Teresa Di Maio e Ernesto Di Maio, quali unici eredi legittimi della “*de cuius*” dott.ssa Brunella Cappello, nella Società denominata “Farmacia alla Villa Eredi dott.sa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.”, la dott.ssa Anna Scalzone, farmacista, diventava unica socia, modificando la ragione sociale in “Farmacia alla Villa Eredi dott.sa Brunella Cappello di Anna Scalzone S.n.c.”, della quale società ne assumeva l'amministrazione e la legale rappresentanza. Inoltre, sempre il medesimo rogito precisa che la dott.ssa Anna Scalzone, divenuta unica socia della predetta società, con durata sino al 30.11.2013, dichiara di non voler provvedere alla ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di cui all'articolo 2272, nr. 4 del Codice Civile e che, pertanto, l'azienda sociale verrà da essa continuata, in proprio, sotto forma di ditta individuale assegnando, di conseguenza, a sé medesima le residue attività sociali;

la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale la dott.ssa Anna Scalzone, farmacista, nata a Napoli (NA) il 23.10.1979, c.f. SCL NNA 79R66 F839Y - e residente in Aversa (CE) alla Via Manzoni, nr. 10, dichiara:

- di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti a suo carico;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art.13 della L. 475/68 e dall'articolo 7 e 8 della L. 362/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- di non aver mai trasferito alcuna titolarità di farmacia, ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui all'art.12- comma 4°- Legge 475/68;
- di non sussistere, nei suoi confronti, cause di diniego, di decadenza e di sospensione di cui all'allegato 1 del D.L.vo 8.8.94 n. 490, né di essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause

nei confronti dei propri conviventi, come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5 ter della L. 31.5.65 n. 575 e formulate dall'art. 2 della L. 23.12.82 n. 936 e dall'art. 1 della L. 19.03.90 n. 55, con successive modifiche ed integrazioni, ed in riferimento all'art. 5 comma 1 del D.L.vo 490/94;

- di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta al n. 1380 dal 27.07.2003;

CONSIDERATO

che dalla documentazione prodotta la dott.ssa Anna Scalzone risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'esercizio dell'attività farmaceutica;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO

di poter autorizzare il trasferimento della titolarità della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE) in favore della dottoressa Anna Scalzone, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91;

VISTA la normativa vigente in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

VISTA la L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005 che, all'art. 4, attribuisce ai Dirigenti di Settore la competenza in ordine all'adozione degli atti amministrativi;

VISTA la L.R. n.6 del 28 maggio 2009, di modifica allo Statuto della regione Campania, che ribadisce all'art. 66 l'attribuzione ai dirigenti dell'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare la dott.ssa Anna Scalzone, farmacista, nata a Napoli (NA) il 23.10.1979, c.f. SCL NNA 79R66 F839Y e residente in Aversa (CE) alla Via Manzoni, nr. 10, a gestire, quale titolare, la farmacia relativa alla 1^a sede farmaceutica urbana della vigente Pianta Organica del Comune di Casal di Principe (CE), con esercizio ubicato al Corso Umberto I, nn. 604 - 606, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L. 475/68 e art. 7 della L. 362/91;

di revocare, contestualmente, il Decreto Dirigenziale n. 46 SAN/STAP – CE del 02 luglio 2013 con il quale la Società in nome collettivo, denominata "Farmacia alla Villa Eredi dott.sa Brunella Cappello di Ernesto Di Maio S.n.c.", con sede legale in Casal di Principe (CE), Corso Umberto I, nn. 604/606, dei dottori: Giuseppe Di Maio, Maria Teresa Di Maio e Ernesto Di Maio, quali unici eredi legittimi della "de cuius" dott.ssa Brunella Cappello, già titolare della farmacia 1^a sede farmaceutica urbana del Comune di Casal di Principe (CE), è stata autorizzata a gestire, quale titolare, detta farmacia, in via provvisoria mortis causa per un periodo non superiore a mesi sei, così come previsto dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, comunque, non oltre il 30.11.2013.

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'A.G.C. Assistenza Sanitaria Area 20;

- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Dott. Giampaolo Paudice